



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'articolo 1 sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, concernente il sistema di accesso da parte degli enti locali al contributo del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA).

Repertorio Atti n. *100/CU* del 3 agosto 2016

### LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 3 agosto 2016:

VISTO l'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, che prevede la partecipazione degli enti locali alla prestazione di servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario, nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR);

VISTO il comma 2, del sopra citato articolo 1-sexies, il quale stabilisce che il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita questa Conferenza, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto-legge, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza;

VISTA la nota del 18 luglio 2016, con la quale il Ministero dell'interno, ha trasmesso, ai fini dell'espressione del parere da parte di questa Conferenza, lo schema di decreto del Ministro dell'Interno concernente il sistema di accesso da parte degli enti locali al contributo del FNPSA con allegato le Linee-guida per il funzionamento dello SPRAR;

VISTA la lettera del 19 luglio 2016, con il quale il predetto schema di decreto è stato portato a conoscenza delle Regioni ed degli Enti locali;

RILEVATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 21 luglio 2016, è stato rinviato per approfondimenti;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole con richiesta di modifiche al decreto riportate nel documento consegnato in seduta (All.1), accolte dal Governo;

CONSIDERATO altresì che l'Anci ha reso parere favorevole sottolineando la necessità che i comuni che decidono di accogliere i profughi col metodo SPRAR non siano destinatari contemporaneamente di allocazioni di profughi da parte dei canali prefettizi e che venga definito un quadro di incentivazione affinché i comuni possano essere messi nella condizione di garantire l'accoglienza necessaria; osservazioni condivise dal Governo;





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 1-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sullo schema di decreto del Ministro dell'Interno, concernente il sistema di accesso da parte degli enti locali al contributo del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo.

Il Segretario  
Antonio Nadded



Il Presidente  
On. Avv. Enrico Costa

*an*



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

16/91/CU3/C15

ALL-1  
CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL ...03.AGO...2016.....



3

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTERO  
DELL'INTERNO, AI SENSI DELL'ART. 1 SEXIES DEL DECRETO-LEGGE  
30 DICEMBRE 1989, N.416, CONVERTITO DALLA LEGGE 28 FEBBRAIO  
1990, N.39 CONCERNENTE IL SISTEMA DI ACCESSO DA PARTE DEGLI  
ENTI LOCALI AL CONTRIBUTO DEL FONDO NAZIONALE PER LE  
POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA).**

*Punto 3 ) Odg Conferenza Unificata*

**Premessa:**

Il tempo concesso per l'analisi di un documento di tale complessità non è stato sufficiente ad una valutazione complessiva approfondita. Ciò indica ancora una volta che il Ministero non concede alle Regioni uno spazio di collaborazione istituzionale effettiva, ma solo una mera presa di conoscenza di decreti già definiti. Si palesa che ciò è in contrasto con le previsioni del D. Lgs 142/15 secondo cui i criteri e le modalità di funzionamento dello SPRAR devono essere oggetto di confronto nell'ambito del Tavolo di coordinamento nazionale presso il Ministero dell'Interno, che risulta non essere convocato da tempo.

Ciò premesso, nella considerazione che l'obiettivo del Ministero è quello di stabilizzare una rete di enti locali che si impegnino nell'accoglienza, si apprezza il superamento del precedente sistema "a bando" ed il passaggio ad un sistema più fluido.

Quanto ai minori stranieri non accompagnati sarebbe importante introdurre riferimenti al collegamento tra la seconda accoglienza prevista nel decreto ed il sistema della l'accoglienza .

Inoltre, si ritiene rilevante definire con puntualità il modello di accoglienza per i soggetti vulnerabili ed in particolare per le vittime di tratta, anche individuando tendenze percentuali di posti sul totale del sistema.

**La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sul testo con le modifiche concordate con il Governo e di seguito riportate.**

**PARTE GENERALE -**

- Si sottolinea che non viene messo in discussione il principio della volontarietà di adesione da parte dei Comuni, né un'ipotesi di regionalizzazione del sistema. Tuttavia, stante l'evidente e persistente problema della disomogenea distribuzione dei progetti SPRAR sul territorio nazionale, si chiede la reintroduzione di un criterio (già sperimentato nell'ultimo bando) che incentivi

il riequilibrio territoriale (punteggio premiante i comuni che presentano domanda in regioni con basso numero di progetti attivi);

- Alla luce dell'attuale coesistenza di due sistemi (CAS e SPRAR) è necessario prevedere una differenziazione tra richiedenti e titolari di protezione internazionale, dando per lo Sprar priorità di accesso ai titolari. Fanno eccezione i soggetti vulnerabili a cui dovrebbe essere data priorità di accesso a prescindere dallo status, siano quindi essi beneficiari o richiedenti.

**Nel dettaglio dei singoli articoli si propone quanto segue:**

➤ **Articolo 7**

Si propone di inserire per ogni singola struttura anche il numero massimo di ospiti, nel limite di 60 di norma, e comunque evitando grandi concentrazioni. Nell'attuale formulazione, infatti, è indicato solo il numero minimo (10).

➤ **Articolo 25 comma 4**

La relazione con cadenza annuale dovrebbe prevedere indicatori dell'esito delle procedure di integrazione e il grado di adesione ai servizi erogati, in termini numerici.

➤ **Articolo 25 comma 5.**

Le liquidazioni avvengono per fornitura dei servizi, indipendentemente dal loro utilizzo da parte e utilizzati dai richiedenti generando quindi un ulteriore spreco di risorse.

A tal riguardo si osserva che anche in un'ottica di contenimento dei costi, le rendicontazioni e liquidazioni dovrebbero essere rapportate al numero di persone che hanno superato il test di fruizione del servizio, in particolare per la formazione linguistica e culturale. Per la restante parte di servizi, si dovrebbe tener conto del numero di prestazioni erogate (supporto legale, sanitario, etc.).

➤ **Articolo 30.**

Ad ogni richiedente o beneficiario dovrebbe essere fornito un tesserino di riconoscimento, in formato standard nazionale, con indicata la struttura di appartenenza.

➤ **Articolo 32.**

Dovrebbe essere garantito l'invio periodico dei dati aggregati per singola Regione.

Roma 3 agosto 2016

